

Tribunale Ordinario di Latina

Esecuzioni Immobiliari

62 /2025

IL G.E.,

letta l'istanza di proroga del termine per il deposito della nota di trascrizione,

considerato che la nuova formulazione dell'art. 557 c.p.c., nel fissare il termine per il deposito della nota di trascrizione in 15 giorni dalla restituzione dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, evidentemente si riferisce all'ipotesi in cui sia quest'ultimo a curare l'adempimento in questione, tant'è che la norma successivamente prevede che *"nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari"*,

ritenuto, pertanto, che l'istanza di proroga – la quale peraltro sarebbe irrituale in presenza di un termine perentorio – sia del tutto ultronea, atteso che lo stesso creditore allega, a motivo della propria istanza, di non aver ricevuto ancora la nota di trascrizione dal conservatore, negando pertanto che si sia realizzato il presupposto del *dies a quo* dell'eventuale termine perentorio (in disparte ogni questione circa la perentorietà di un termine generico quale *"appena restituitagli"*),

p.q.m.

- rigetta l'istanza.

Si comunichi.

Latina, 21/03/2025

IL G.E.

Elena Saviano